

Studio Legale Lucchetti

Avv. Sergio Lucchetti
Patrocinante in Cassazione
Avv. Simona Sardi
Avv. Stefano Parravano

00195 Roma – Via Premuda 2
20124 Milano – Via Fontana 22

t. 0639031321 – 0639889464
t/f. 0639744834

sergio.lucchetti@studiolegalelucchetti.it
segreteria@studiolegalelucchetti.it

Roma, lì 01 marzo 2021

Spett.le
USIP
Via mail

OGGETTO: Parere in merito al ricorso collettivo relativo alla previdenza complementare

Come da richiesta della Vs. Spett.le Organizzazione Sindacale ho esaminato la questione relativa alla presentazione di uno o più ricorsi collettivi innanzi al Tar per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli appartenenti alla Polizia di Stato derivante dalla mancata attuazione del sistema di previdenza complementare.

Mi preme evidenziare in merito che un eventuale ricorso coinvolgerà gli iscritti alla Vs. Organizzazione sindacale che non avranno maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31.12.1995 e potranno vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Mediante lo stesso verranno richiesti i danni che si asseriscono subiti a causa della mancata attuazione del sistema di previdenza complementare.


Per procedere con detto giudizio è necessario che venga fornita idonea consulenza contabile e tecnica finalizzata alla determinazione del danno subito dai singoli ricorrenti.

Evidenzio che purtroppo alcuni ricorsi collettivi che prevedano poi, in caso di vittoria dello stesso, il pagamento di rilevanti somme a carico di Ministeri, come nel caso di specie, spesso non vengono accolti per mere esigenze economiche ovvero, in alcuni casi, vengono assunti dei provvedimenti, anche a livello centrale, che ne impediscono il relativo accoglimento.

Evidenzio in merito alla tematica in oggetto che alcune sentenze di vari tribunali amministrativi pur accogliendo in prima istanza le motivazioni addotte dai ricorrenti nei vari giudizi, sollevava alcune incongruenze legate soprattutto alle procedure che avrebbero dovuto avviare la previdenza complementare.

In particolare il TAR del Lazio, ricevute decine di ricorsi presentati dal personale che nel frattempo accedeva al trattamento pensionistico senza alcuna previdenza complementare, preso atto della mancata attivazione della previdenza complementare, nominava un commissario ad acta per l'avvio delle procedure del tavolo tecnico per l'attivazione della stessa.

Il commissario ad acta, non aveva e non ha le competenze di poter attivare tale tavolo, ma solo quello di sollecitare le parti sociali (rappresentanza e sindacati) a



richiedere alle rispettive amministrazioni e al governo, l'inizio di tale procedura, attività, peraltro, mai svolta.

Inoltre, sono state pronunciate sentenze, quali la Corte di Conti della Puglia (207/2020) che pur riconoscendo il danno subito non lo hanno quantificato ma solo fornito un criterio per la sua determinazione da parte del Ministero della Difesa.

Detta singola pronuncia timidamente positiva è stata emessa da un giudice di primo grado e non si esclude che la stessa possa essere impugnata.

Và, inoltre evidenziato come, secondo la Corte dei Conti dell'Abruzzo (40/2017) la previdenza complementare è "volontaria" e subordinata alla trasformazione del TFS (trattamento di fine servizio) con il TFR (trattamento di fine rapporto), in virtù di alcune norme che sono a capo dell'uno e dell'altro sistema e legato alle trattenute che avrebbero dovuto sostenere il fondo previdenziale in analogia con il privato.

Il Consiglio di Stato ha affermato come "i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in questione, appartenenti – semmai – in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali" (v., fra le varie, Cons. St., Sezione IV, 04.02.2014, nn.502-504).

In una recentissima sentenza del Tar del 01.02.2021 è stato rigettato per inammissibilità un ricorso nel quale degli appartenenti alla Polizia di Stato lamentavano, nei confronti del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il mancato adempimento e/o ritardo, dal 1999 ad oggi, delle amministrazioni resistenti all'obbligo normativo a provvedere per l'attivazione della procedura di negoziazione per la definizione della disciplina del Tfr ai sensi della L. n. 335/1995 e relativo risarcimento danni. In particolare i Tar riteneva inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire dei singoli appartamenti alla Polizia di Stato, ed, inoltre, per non aver ritenuto emerse inadempienze da parte delle intime Amministrazioni.

Stante la carenza di pronunce di accoglimento di ricorsi collettivi per detta problematica, nonché la mancanza di giudicati in Cassazione, ci si trova costretti a sconsigliare l'avvio di detti ricorsi collettivi se non altro sino a quando non vi sarà una giurisprudenza più chiara e incontrovertibile.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento porgo distinti saluti

Avv. Sergio Lucchetti

